



## Il Presidente

...omissis...

### Fascicolo URAV 848/2025

**Oggetto:** Richiesta di parere da parte del Presidente della Cooperativa Sociale Libra in merito all'applicabilità dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 in caso di assunzione di un ex dirigente medico dell'Azienda ...omissis... ai fini dell'inserimento nella ...omissis... (rif. prot. Anac n. 23902 del 14.02.2025).

Con riferimento alla nota in oggetto – con la quale è stato chiesto un parere a questa Autorità in merito all'applicazione del c.d. divieto di *pantouflage* per un ex dirigente medico dell'Azienda ...omissis... in caso di assunzione presso la società ...omissis... - si rappresenta quanto segue.

L'art. 53, comma 16 ter d.lgs. n. 165/2001 prevede che

*“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.*

L'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013 - che recita testualmente *“Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”* – estende la suddetta disciplina anche a tutti i titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. n. 39/2013.

La disposizione è stata introdotta nel d.lgs. 165/2001 dall'art. 1, co. 42, della l.



190/2012, con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'assunzione del dipendente pubblico da parte di un privato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la PA.

In particolare, come rilevato dall'Autorità nei PNA 2019 e 2022 il c.d. divieto di *pantouflage* “è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione)”.

Costituiscono, dunque, elementi costitutivi della fattispecie:

- la sussistenza di un precedente rapporto di pubblico impiego;
- l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali da parte del dipendente pubblico nei confronti del soggetto privato durante il triennio precedente all'assunzione del nuovo incarico;
- l'assunzione di cariche o incarichi presso il medesimo soggetto privato.

Al fine di verificare l'eventuale violazione del divieto normativo nel caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità occorre accertare tutti i presupposti sopra elencati.

Nessun dubbio può sorgere sull'applicabilità della disciplina in parola all'incarico in provenienza del ...omissis... che ha prestato servizio fino al 30.09.2023 in qualità di medico psichiatra presso una Azienda ...omissis... che opera nel quadro del servizio sanitario nazionale (S.S.N.) e che ai nostri fini può considerarsi pubblica amministrazione.

Occorre adesso verificare se, in concreto, il ...omissis..., cui ...omissis... vorrebbe affidare un incarico di dirigente medico psichiatra, abbia esercitato poteri autoritativi e negoziali presso l'Azienda ...omissis... (ente di appartenenza), nei tre anni antecedenti la cessazione dell'incarico e, in particolare, se li abbia effettivamente esercitati nei confronti della società ...omissis...

L'Autorità ha avuto già modo di chiarire che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, i poteri accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente. Esemplicativamente vi rientrano i dirigenti, i direttori generali e di dipartimento e coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente. Nel novero dei poteri autoritativi e negoziali



rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi, sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere).

Ciò posto, secondo quanto riportato nella richiesta di parere e sulla base della documentazione alla stessa allegata, effettivamente, il *...omissis...* non parrebbe coinvolto nel procedimento amministrativo che ha condotto alla stipula degli "accordi contrattuali" per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda *...omissis...* e la cooperativa sociale *...omissis...*

Tali accordi risultano sottoscritti dal Direttore Generale dell'Azienda, *...omissis...*, che ha affidato la delega sulla vigilanza sull'adeguata applicazione degli stessi alla *...omissis...* - Responsabile della UOS "Percorsi Riabilitativi" Dipartimento di Salute Mentale. Neppure risulta, dalla documentazione in atti, che il *...omissis...* abbia posto in essere alcuna attività, anche endoprocedimentale, in merito alle istruttorie che riguardavano i contratti predetti tra l'Azienda *...omissis...* e *...omissis...*

Dagli atti esaminati parrebbe piuttosto che il *...omissis...* dal 21.08.2020 al 30.09.2023 ha prestato il suo servizio in qualità di dirigente medico incaricato della gestione della Struttura semplice "percorsi diagnostici".

Per quanto sopra detto e fermo restando che il presente parere viene reso sulla base della documentazione fornita in atti dall'istante, si ritiene che ove effettivamente il *...omissis...* non abbia posto in essere alcuna attività in merito alle istruttorie che riguardano i contratti tra l'Azienda *...omissis...* e *...omissis...* non vi siano i presupposti per applicare il divieto di pantouflage previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165 del 2001. Resta fermo che dovrà essere l'ente, condotte le necessarie verifiche, a valutare e decidere nel merito.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'11 marzo 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente